



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX PQA V

DG PQA
Prot. Uscita del 24/04/2014
Numero: **0032190**
Classifica:



Roma,

Regioni e PPAA
LORO SEDI

Organismi di Controllo
LORO SEDI

CAA
LORO SEDI

AGEA Pagatore
Roma

ICQRF
SEDE

SIN
Roma

ISMEA
Roma

./.

Oggetto: Istruzioni per la compilazione della notifica su SIB

Si fa seguito alle note n. 64948 del 12 dicembre 2013 e n. 23622 del 28 marzo 2014, che ad ogni buon conto si allegano, riguardanti l'attivazione delle funzionalità di esclusione/cancellazione/recesso sul SIB e le modalità per il loro corretto uso.

Dall'esame di alcuni provvedimenti riguardanti le misure sulle "non conformità" adottati dagli OdC ed inviate anche a questa Amministrazione risulta, tuttavia, che le "esclusioni" non sono inserite sul SIB.

A tal proposito si chiarisce che:

- "Esclusione": è disponibile agli Organismi di Controllo per escludere un operatore dall'elenco nazionale, a seguito di un provvedimento di esclusione così come definito all'art. 5 del DM n. 15962 del 20 dicembre 2013.

- "Cancellazione": disponibile alle Regioni ed al MiPAAF per la cancellazione di un operatore dall'elenco degli operatori biologici di propria competenza;

- "Recesso": disponibile alle Regioni, Organismi di Controllo e MiPAAF, per l'inserimento di comunicazioni di recesso inviate dall'operatore.

Ai fini del corretto utilizzo della funzione e delle informazioni inserite si sottolinea nuovamente che:

a. il cambio di Organismo di Controllo deve essere notificato esclusivamente attraverso il caricamento di una "notifica di variazione" e né gli operatori, né gli organismi di controllo, devono utilizzare la funzionalità di "recesso". Quest'ultima infatti comporta l'uscita dell'operatore dal sistema di controllo e la necessità di effettuare una nuova prima notifica, con azzeramento dell'eventuale periodo di conversione trascorso.

b. la funzionalità di recesso è effettuabile solo dopo il completamento dell'iter amministrativo e si differenzia dalla "rinuncia" che, al contrario, può essere utilizzata (indicandone la motivazione tra quelle riportate nel menù a tendina: "espressa volontà del richiedente" oppure di "errore materiale operatore") solo dopo il rilascio e prima pubblicazione della notifica.

Sulla base di quanto sopra riportato, ed al fine di evitare disallineamenti delle informazioni presenti su SIB, si sollecitano le Amministrazioni e gli Organismi di Controllo, per quanto di propria competenza, ad annullare gli stati di receduto o escluso qualora precedentemente inseriti per garantire la correttezza delle informazioni presenti nel SIB.

Si sottolinea infine che a seguito dell'inserimento di una notifica di variazione per cambio OdC, come previsto all'art. art. 2.3 del DM del 03 maggio 2012 n. 10071, *per assicurare la continuità delle attività dell'operatore il documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n.834/07 emesso dall'Organismo di Controllo precedente è valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte del nuovo Organismo di Controllo.* In tal senso l'Organismo di Controllo uscente provvede a sostituire il documento giustificativo caricato al fine di adeguarlo alla nuova situazione intervenuta evitando discontinuità e/o sovrapposizioni nella certificazione dell'operatore.

Si auspica la massima diffusione della presente nota ed il corretto utilizzo degli strumenti disponibili.

II DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto



DL